



Federazione Sport Sordi Italia

Allegato 1

STATUTO FEDERALE

Art. 18 -L'ASSEMBLEA NAZIONALE

- 18.1** L'Assemblea Nazionale è l'Organo sovrano della F.S.S.I., ha i poteri deliberativi previsti dal presente Statuto ed è costituita dai Presidenti degli affiliati con diritto di voto o dai loro delegati, nonché dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici tesserati aventi diritto di voto. L'Assemblea Nazionale è Ordinaria e/o Straordinaria.
- 18.2** I Presidenti degli affiliati possono farsi rappresentare da un altro componente il Consiglio Direttivo sociale, regolarmente tesserato alla F.S.S.I. e munito di delega scritta rilasciata dal Presidente stesso, corredata dell'indicazione della carica rivestita dal Delegato medesimo. Ogni partecipante all'Assemblea con diritto di voto può avere, oltre quella della propria Società, deleghe da non più di due affiliati appartenenti allo stesso Comitato Regionale. La partecipazione, con diritto al voto, è altresì riconosciuta ai rappresentanti di atleti e di tecnici eletti dagli atleti e dai tecnici maggiorenni, in attività, regolarmente tesserati in seno alla propria società. Le elezioni dei propri rappresentanti in seno a ciascuna società devono avvenire con criteri di democraticità, secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico. I rappresentanti di atleti e tecnici non possono essere portatori di deleghe in Assemblea Nazionale e in caso di loro impedimento vengono sostituiti dal primo dei non eletti della società di appartenenza.
- 18.3** Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, purché non anticipatamente decaduti ovvero se decaduti o dimessisi a condizione che abbiano ripresentato una formale candidatura a ricoprire qualsiasi carica Federale elettiva, il Presidente della F.S.S.I., i membri del Consiglio Federale, il Segretario Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti eletti degli Organi di Giustizia, oltre a tutti i tesserati candidati alle cariche Federali. E' preclusa, comunque la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari inflitti dagli Organi di giustizia in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea ed a coloro che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione o di tesseramento.



Federazione Sport Sordi Italia

- 18.4** L'Assemblea Nazionale è Ordinaria Elettiva e Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria Elettiva deve tenersi entro il 31 Marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Deaflympic Estivi per il rinnovo delle cariche federali, nonché entro il 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo riferito all'esercizio precedente.
- 18.5** Presidente e la maggioranza dei membri del Consiglio Federale devono essere persone sorde.
- 18.6** L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto:
- a) elegge il Presidente Federale;
 - b) elegge i componenti del Consiglio Federale;
 - c) elegge il Presidente ed i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) nomina, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario;
 - e) approva ogni anno il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da trasmettere al CIP rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 31 marzo;
 - f) provvede all'approvazione dei piani programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati, da trasmettere al CIP;
 - g) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del giorno.
- 18.7** L'Assemblea Ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea è valida con la presenza di almeno il 5% degli aventi diritto di voto.
- 18.8** L'Assemblea Ordinaria Elettiva è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.
- 18.9** L'Assemblea Ordinaria è di norma convocata dal Presidente Federale su delibera del Consiglio Federale che ne fissa la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno.
- 18.10** Le convocazioni degli aventi diritto a parteciparvi, devono essere spedite almeno 30 giorni prima della data fissata a mezzo di lettera raccomandata a/r contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'Ordine del Giorno.



Federazione Sport Sordi Italia

- 18.11** I membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti gli Organi di Giustizia ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società, né direttamente, né per delega.
- 18.12** Tutte le cariche federali si intendono onorifiche, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.
- 18.13** Le cariche federali hanno la durata di un quadriennio Deaflympic, salvo quelle di Delegato Regionale e Provinciale e quelle di Giudice Unico e Procuratore Federale che hanno durata annuale.
- 18.14** La Commissione di Verifica dei Poteri è composta dai componenti degli organi di giustizia federale ovvero, in caso di indisponibilità di questi, da persone di comprovata affidabilità, purché non candidate a cariche federali.
- 18.15** I componenti della Commissione di Verifica dei Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art. 20 - MODALITA' DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

- 20.1** L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria Elettiva che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza (meta più uno) dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.
- 20.2** Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea Generale, per appello nominale, per alzata di mano e controprova, o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un terzo dei presenti.
- 20.3** Tutte le elezioni, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale, (composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario della F.S.S.I. o da chi ne fa le veci e da 3 scrutatori e che viene eletto per acclamazione), devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto.
- 20.4** La votazione per acclamazione è ammessa anche per il conferimento di eventuali cariche "ad Honorem" e deve avvenire all'unanimità.



Federazione Sport Sordi Italia

- 20.5** L'Assemblea Nazionale Elettiva procede con votazioni separate e successive alle seguenti Elezioni:
- Presidente Federale;
 - Collegio dei Revisori dei Conti;
 - 6 Consiglieri Federali;
 - 2 Consiglieri Federali, un uomo e una donna, in rappresentanza degli atleti;
 - 1 Consigliere Federale, in rappresentanza dei tecnici;
- Nell'elezione relativa ai Consiglieri Federali, i rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici votano soltanto per i candidati della rispettiva categoria.
- 20.6** Le preferenze vengono espresse dai votanti su schede separate per ciascuna delle categorie di cui al precedente comma 5 sulle quali sono riportati i nominativi dei candidati. Non è consentito, pena la nullità del voto, esprimere un numero di preferenze superiore al numero dei candidati da eleggere.
- 20.7** Il Regolamento Organico disciplina modalità, termini e procedure delle votazioni e degli Scrutini.

Art. 49 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

- 49.1** Sono eleggibili alle cariche federali solo coloro che, al momento della candidatura:
- siano cittadini italiani;
 - abbiano conseguito la maggiore età;
 - non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;
 - siano tesserati da almeno due anni con la F.S.S.I o con il Movimento Sportivo dei Sordi in Italia. Tale requisito non è richiesto per i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e per i membri degli Organi di Giustizia.
- 49.2** Sono eleggibili alle cariche federali gli atleti e tecnici che;
- siano in attività o che siano tesserati da almeno 2 anni nell'ultimo decennio nelle rispettive categorie;
 - non abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva di organismi sportivi Internazionali riconosciuti.



Federazione Sport Sordi Italia

E' ineleggibile, inoltre, chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

- 49.3** La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, iniziale o accertata dopo l'elezione, o il venir meno degli stessi anche nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza della carica.
- 49.4** Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività nella F.S.S.I.. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CIP, le Federazioni, le discipline sportive associate o contro gli altri organismi riconosciuti dal CIP.

Art. 50 - CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI

- 50.1** Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche federali, devono proporre domanda scritta alla Segreteria Generale a mezzo lettera raccomandata A/R o consegnata a mano nei termini di cui all'articolo seguente.
- 50.2** A pena di inammissibilità la domanda deve indicare la categoria alla quale si intende candidarsi: Presidente - Consigliere - Consigliere Atleta, Consigliere Tecnico. Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica Federale. Allegata alla domanda il candidato deve rilasciare una dichiarazione – sotto la propria responsabilità – attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità.
- 50.3** Dopo la scadenza del termine di presentazione si può comunicare soltanto la rinuncia alla candidatura.

Art. 51 - CANDIDATURE PER LE CARICHE FEDERALI – TERMINI

- 51.1** Carica di Presidente:
La presentazione delle candidature alla Segreteria Generale deve avvenire tra il ventesimo e il decimo giorno prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale.
Le candidature che dovessero pervenire proprio il ventesimo o il decimo giorno, sono da ritenersi nei termini.
La Segreteria Generale, ricevuti gli elenchi, provvede a compilare la lista dei candidati per ciascuna carica.



Federazione Sport Sordi Italia

Il Presidente Federale (e per analogia anche quelli Regionale e Provinciale) viene eletto con la maggioranza assoluta (meta più uno) dei voti dei presenti in Assemblea.

In caso di parità di voti fra due o più candidati si procede mediante ballottaggio.

51.2 Carica di Consigliere Federale:

Risulteranno eletti i primi sei candidati nella lista dei Consiglieri Federali, i primi due nella lista degli atleti ed il primo nella lista dei tecnici. Nel caso in cui quest'ultima lista non sia presente, verranno eletti i tre più votati nella lista degli atleti. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio. Sarà comunque garantita la riserva del sesso ove occorra mediante esclusione dell'ultimo dei candidati eletti dell'altro sesso.

51.3 Trovano applicazione tutte le altre disposizioni riportate nel precedente punto 1).

51.4 Carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti:

I candidati a tali cariche devono far pervenire, entro i termini di cui al punto 1), le proprie candidature alla Segreteria Generale della F.S.S.I.

51.5 Carica di Presidente Regionale e di Consigliere Regionale:

Le candidature devono essere presentate alla Segreteria Generale tra il quattordicesimo e il settimo giorno prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea Regionale.

Per tutto quanto non previsto nel presente punto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al punto 1).

51.6 Carica di Presidente Provinciale e di Consigliere Provinciale:

Le candidature devono essere presentate alla Segreteria Regionale tra il quattordicesimo e il settimo giorno prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea Provinciale.

Per tutto quanto non previsto nel presente punto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al punto 1).

Art. 52 - INCOMPATIBILITÀ

52.1 La carica elettiva degli Organi Centrali e territoriali della F.S.S.I. è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva Federale.

52.2 Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CIP e/o Organismi che svolgono attività sportive similari.